



La novità è contenuta nel dl Semplificazioni

Ccnl codificati

Più trasparenza col codice unico



DI ANNA TAURO

In sede di conversione del cosiddetto decreto Semplificazioni (Dl. n. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020) è stata introdotta un'interessante norma di portata innovativa: la disposizione contenuta nell'art. 16 - quater della L. 120/2020, istitutiva del Codice alfanumerico unico per i contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui composizione, definita secondo criteri stabiliti dal Cnel d'intesa con Inps e Ministero del lavoro, consentirà di mettere a sistema le informazioni relative al mondo della contrattazione collettiva. La norma prevede che a ciascun contratto collettivo, depositato presso l'Archivio nazionale del Cnel, venga attribuito un codice alfanumerico unico per tutte le amministrazioni, da utilizzare anche nelle varie trasmissioni che i datori di lavoro sono tenuti a effettuare mensilmente (Cob, Uniemens e altre). L'Inps potrà utilizzare tale numerazione per le proprie finalità istituzionali e verificare il rispetto dei mi-

nimali contributivi, ottenendo dal Cnel la mappatura costantemente aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale.

Il codice permetterà di individuare anche dei parametri utili a identificare quale o quali contratti collettivi di lavoro possono essere presi a riferimento all'interno di un medesimo settore ai fini giudiziari, e costituire un parametro di riferimento utile a tracciare la linea di demarcazione fra pluralismo contrattuale e pratiche sleali, grazie all'abbinamento a ciascun contratto del numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato sulla base del flusso di comunicazioni Uniemens. Con messaggio n. 3743 del 19 ottobre 2020 l'Inps ha reso noto che provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'adeguamento delle procedure informatiche e del passaggio all'utilizzo su Uniemens del codice alfanumerico unico attribuito dal Cnel. Per il momento con messaggio tecnico del 30 ottobre, che introduce un aggiornamento

dell'Appendice D in materia di codici contratto, l'Inps informa che è stato eliminato l'elenco dei Codici contratto, che ora è reperibile in un file apposito, nella sezione del sito Internet dell'Istituto (Prestazioni e servizi/ Trasmissione Uniemens per datori di lavoro di aziende private), con inserimento mappatura verso Codici Cnel. Tale elenco contiene, per ogni codice contratto attualmente assegnato dall'Inps, anche il corrispondente «macro-settore» e «codice» associati al contratto nell'archivio nazionale detenuto dal Cnel.

«È un'operazione che renderà trasparente l'effettiva applicazione dei contratti e che attribuirà il legittimo risalto al nostro Ccnl Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp, unico contratto collettivo di riferimento del settore, la cui maggiore rappresentatività e rilevanza giuridica è attestata dalla presenza storica negli archivi nazionali del Cnel e dell'Inps e dalla diffusa applicazione su tutto il territorio nazionale», dichiara **Fausto Perazzolo**

Marra, presidente di Assoced, associazione firmataria del Ccnl insieme a Lait e Ugl Terziario. Attualmente il Ccnl Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp è codificato presso il Cnel con il codice «H601», è codificato presso l'Inps con il codice «204» e rientra nel macro-settore del commercio. Al fine della corretta applicazione del Ccnl Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp è necessario inserire nella denuncia Uniemens il Cod. Inps n. 204.

Il Ccnl Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp, sottoscritto per la prima volta nel 1997, è l'unico contratto collettivo di riferimento del settore, anche in ambito giudiziario, e rientra ufficialmente tra i contratti collettivi di primo livello maggiormente rappresentativi sul piano nazionale: come tale è assunto a riferimento per l'applicazione delle norme di legge che a esso rimandano per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi. Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta appli-

cazione del Ccnl Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp comporta l'obbligo a carico delle aziende di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti: l'Ebce - Ente Bilaterale nazionale per i dipendenti dei Centri elaborazione dati, art. 164 Ccnl Ced; il Fondo Easi - Ente di assistenza sanitaria integrativa, art. 201 Ccnl Ced; l'Assistenza Contrattuale «W450», art. 173 Ccnl Ced, che opera in favore delle aziende e dei dipendenti in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale e alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dal contratto collettivo.

Le aziende che svolgono l'attività di Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp, che applicano il Ccnl Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp, sono tenute a rispettare il contratto applicato anche ai fini del pieno riconoscimento dei benefici fiscali e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

© Riproduzione riservata

ENFORM - Ente Nazionale per la Formazione

RASSEGNA FISCALE

Dopo il successo ottenuto con la Rassegna Lavoro, ENFORM in collaborazione con il Dott. Alvise Volpato, propone per l'anno formativo 2021, la Rassegna FISCALE.

Moduli e-learning della durata di circa 60 minuti, con cadenza mensile, che andranno a riassumere le principali novità fiscali e arricchire il tuo bagaglio di competenze che potrai sfruttare subito all'interno della Tua realtà professionale.

Prova gratuitamente la RASSEGNA FISCALE

Venerdì 27 Novembre
Dalle ore 9.30-10.30
La rivalutazione dei beni d'impresa 2020

Venerdì 18 Dicembre
Dalle ore 9.30-10.30
Perdite d'esercizio 2020: Cosa fare?
Trattamento civilistico e fiscale

MODULI ONLINE SU PIATTAFORMA GOTOWEBINAR
L'iscrizione è GRATUITA ed aperta a tutti gli operatori del settore

www.assoced.it
www.lait.it
www.laitcert.it
www.fondoeasi.it
www.ebce.it
www.enform.it



Fondo Easi, contributi 2021 deducibili

Anche per il 2021 i contributi versati al Fondo Easi, Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp, costituito pariteticamente da Assoced e Lait e da Ugl Terziario, saranno deducibili, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro, in virtù della conferma di rinnovo dell'iscrizione all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi pervenuta al Fondo nei giorni scorsi da parte del ministero della salute.

Lo scorso 23 ottobre il ministero della salute, direzione generale della programmazione sanitaria, ha comunicato l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione di Easi all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui al decreto del Ministero della salute del 27 ottobre 2009 (decreto Sacconi). Il decreto prevede che i fondi sanitari integrativi debbano destinare almeno il 20% dell'ammontare complessivo delle proprie risorse economiche annuali a una serie di prestazioni vincolate: prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, interventi finalizzati al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.

Ogni anno l'attestazione viene rilasciata ai fondi sanitari, compresi quelli di matrice contrattuale, che nel rispetto degli standard qualitativi imposti dal ministero, raggiungono la percentuale minima di risorse (20%), destinate nell'anno prece-

dente alla non autosufficienza, all'inabilità temporanea e all'odontoiatria, come previsto appunto dal decreto dell'ex ministro Sacconi del 2009. Per i dipendenti e per i datori di lavoro che applicano il Ccnl dei Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp, i vantaggi sono rilevanti. Infatti, la presenza di Easi all'interno dell'Anagrafe dei fondi sanitari, da un lato, garantisce ai lavoratori la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie fondamentali per la tutela della salute, spesso difficilmente coperte dal Sistema sanitario nazionale; dall'altro consente ai datori di lavoro il beneficio della deducibilità fiscale dei contributi versati al Fondo Easi per l'assistenza sanitaria dei propri dipendenti (art. 51 Tuir).

Nel caso specifico si fa riferimento ai contributi che saranno versati nell'anno 2021. «Il rinnovo all'Anagrafe conferma il lavoro proficuo che il Fondo Easi sta portando avanti nell'ottica di un consolidamento delle prestazioni offerte, con particolare riguardo a quelle prestazioni divenute eccessivamente onerose per le famiglie e che il sistema sanitario nazionale non è in grado di garantire», afferma Giancarlo Badalin, Presidente del Fondo Easi. «Anche per il prossimo anno gli iscritti potranno dunque avvalersi delle prestazioni sanitarie garantite dal Fondo e allo stesso tempo godere degli sgravi contributivi previsti dalla legge». Per visualizzare l'attestato di iscrizione 2020 consultare il sito www.fondoeasi.it.

Pagina a cura
degli Uffici di Presidenza del Fondo
Easi e dell'Ente Bilaterale EBCE

Via Goito, n. 39 - 00185 Roma
Tel. 06.45499471 - 06.45499470

E-mail: segreteria@ebce.it - info@fondoeasi.it

Web: www.ccnlced.it

